

AVV. ERNESTO RUSSO
AVV. ANTONIO COMMISSO
AVV. MATTEO BENCIOLINI

INFO RMC 08/04/2025

Oggetto: Prime indicazioni statutarie del Comitato permanente. Rinvio entrata in vigore dell'obbligo di polizza assicurativa per calamità naturali. Obbligo di comunicare al registro delle Imprese la PEC degli amministratori di Società

Si riportano di seguito le principali novità di interesse per gli enti sportivi dilettantistici e gli enti del terzo settore.

✓ **Prime indicazioni statutarie del Comitato permanente**

Con nota del 4 aprile u.s., il Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri ha informato gli Organismi Sportivi Nazionali, riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, di alcune criticità riscontrate nell'ambito delle verifiche statutarie relative alle nuove domande di iscrizione al RASD dal Comitato permanente per la verifica della conformità ai principi fondamentali del CIP e del CONI. Al fine di agevolare la corretta predisposizione degli statuti già in fase di prima stesura, il Dipartimento ha ritenuto opportuno condividere alcune osservazioni di rilievo.

Il Dipartimento ha posto l'attenzione al rispetto del principio di democraticità, così come interpretato anche dalla Suprema Corte di Cassazione, che *"impone che, nell'ambito della gestione della compagine associativa, siano riconosciuti il diritto di partecipazione all'assemblea e il diritto di voto anche al socio minorenni, che li esercita per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale"*.

Si evidenzia, inoltre, *"la necessità che nello statuto delle ASD/SSD sia espressamente prevista l'osservanza delle norme e dei principi, rispettivamente, del CONI e del CIP, a seconda che siano praticate discipline olimpiche o paralimpiche. Nel caso in cui la ASD/SSD pratichi sia discipline olimpiche che paralimpiche, lo statuto dovrà prevedere il rispetto di norme e principi sia del CONI che del CIP"*.

Si segnala che sono state pubblicate apposite FAQ nella sezione del Registro al link <https://registro.sportosalute.eu/#/help/faq>. Si ricorda in ogni caso che *"le attività di verifica del Comitato hanno ad oggetto esclusivamente gli statuti allegati alle nuove domande di iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive Dilettantistiche, presentate a decorrere dalla data del 24 febbraio 2025"*.

✓ **Rinvio entrata in vigore dell'obbligo di polizza assicurativa per calamità naturali**

Il Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39 ([GU Serie Generale n. 75 del 31-03-2025](#)) ha disposto per le "micro", le "piccole" e le imprese di "medie" dimensioni **la proroga dell'obbligo di stipulare una specifica copertura assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofici**, introdotto con Legge di Bilancio 2024.

Si ricorda che, in assenza di diverse indicazioni, è da ritenersi che siano tenute a tale adempimento, per quanto riguarda il mondo sportivo, **le Cooperative e le Società Sportive Dilettantistiche**, e, per quanto riguarda il Terzo Settore, **le Cooperative e le Imprese Sociali**. Non sono tenute all'adempimento le ASD e le APS, le Onlus, le Fondazioni e gli altri enti del Terzo settore che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa e che dunque non sono tenuti all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle imprese.

Ove le suddette Società rientrino nella categoria delle **“micro” e “piccole” imprese** (ossia che hanno meno di 50 occupati e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 10 milioni di euro) l'obbligo deve essere assolto entro il 31 dicembre 2025.

Ove, invece, queste non siano classificabili come “micro” e “piccole”, ma abbiano comunque meno di 250 occupati e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, ossia imprese di **medie dimensioni**, l'obbligo deve essere assolto entro il 1° ottobre 2025.

✓ **Obbligo di comunicare la PEC degli amministratori di Società**

La Legge di Bilancio 2025 ha esteso **l'obbligo di comunicare al Registro delle imprese il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)**, già previsto le società e per le imprese individuali, **anche agli amministratori delle società**.

È da ritenersi che siano tenuti a tale adempimento, per quanto riguarda il mondo sportivo, **gli amministratori delle Cooperative e delle Società di capitali Sportive Dilettantistiche**, e, per quanto riguarda il Terzo Settore, **quelli delle Cooperative e delle Imprese Sociali**.

Con [nota prot. n. 43836 del 12 marzo 2025](#) il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito le prime indicazioni interpretative ed operative. Si evidenzia che per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 (nonché per le imprese che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025) l'adempimento dell'obbligo di iscrizione del domicilio digitale dei propri amministratori è posto in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese.

Per le imprese già costituite e iscritte nel Registro antecedentemente alla data del 1° gennaio 2025, la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori deve avvenire al momento della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell'amministratore, ovvero della nomina del liquidatore, e in ogni caso **entro il 30 giugno 2025**.

*

Cordiali saluti

Avv. Ernesto Russo